

Convenzione per l'Offerta del servizio di Mediazione linguistico-culturale

tra LULE Soc. Coop Sociale e Associazione Villa Amantea

per la presentazione del bando: Domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. DECRETO 27 aprile 2015 (GU n.118 del 2352015)

Premesso che La LULE Soc. Coop Sociale gestisce un servizio di mediazione linguistico-culturale rivolta in specifico al minore straniero, alla sua famiglia e alle istituzioni scolastiche, favorisce la conoscenza reciproca di culture, di valori, di tradizioni, della comunicazione, del diritto, dei sistemi sociali, contribuendo a determinare le condizioni per l'integrazione;

Premesso che l'Associazione Villa Amantea intende proporsi come ente attuatore per una comunità familiare intesa come modalità di intervento a permanenza media, atte a soddisfare bisogni di giovani in difficoltà per di immigrazione (art. 2 dello Statuto dell'Associazione);

VISTO il punto 2.5 dell'Allegato A "Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" del bando DECRETO 27 aprile 2015 Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. (15A03921) (GU n.118 del 2352015):

"In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;*
- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori.*

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;*
- a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;*
- nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;*
- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;*
- durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;*
- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;*
- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano.*

Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative."

Pierandrei Mariapia, nata a Legnano (MI) l'11/08/1970, residente a Legnano (MI), Via Giovanni da Legnano, 69, C.F. PRNMRP70M51E514M, nella qualità di Legale Rappresentante della LULE Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s., con sede in Abbiategrasso (MI), Via Novara, 35, C.F. 90016220155 e P.IVA: 03158180962 e il Presidente della Associazione Villa Amantea (AVA) Kingsley Agbonghikpakpa, nato a Benin City in Nigeria il 24/07/1984 residente a Guido Visconti (Mi) in piazza Roma 3

STIPULANO

il seguente accordo che ha per oggetto la **realizzazione di servizi di mediazione linguistico-culturale di preparazione e ponte con l'equipe della struttura:**

Art. 1

La convenzione prevede la disponibilità del servizio di mediazione linguistica e culturale fornita da LULE Soc. Coop. Sociale all'Associazione Villa Amantea per le seguenti lingue al costo orario di 37,50€ lordi (Iva 4% inclusa):

- Albanese
- Arabo
- Bambara
- Bangla
- Cinese
- Cingalese
- Croato
- Farsi
- Francese
- Hindi
- Nigeria
- Pashtun
- Portoghese
- Rumeno
- Spagnolo
- Tagalog
- Ucraina
- Urdu

Art. 2

Ai referenti della convenzione Anna Carnaghi (Lule ONLUS) e Federica Cipolla (AVA) è demandato il compito di concordare le modalità operative e coordinare e monitorare la realizzazione delle attività previste dall'accordo.

Art. 3

La convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione ed è valido fino al 31 dicembre 2016.

Art. 4

La convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione ed è valido fino al 31 dicembre 2016.

Art. 4

LULE Soc. Coop Sociale si impegna ad osservare le disposizioni di legge per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali ed infortunistiche nei confronti degli operatori addetti al servizio di cui alla presente scrittura. La Cooperativa si impegna inoltre ad osservare le norme e disposizioni interne sul rispetto del D.Lgs. 626/94

Art. 5

Il compenso relativo alle prestazioni verrà liquidato alla presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Sul servizio svolto dall'Associazione sono riconosciute all'Associazione Villa Amantea ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso di quanto previsto con la presente scrittura.

Art. 6

Associazione Villa Amantea fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti da LULE Soc. Coop Sociale o acquisiti dall'Associazione saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il Responsabile del trattamento è Pierandrei Mariapia.

Art. 7

LULE Soc. Coop Sociale viene esonerata dal prestare la cauzione definitiva, essendo previsto il pagamento del corrispettivo in via posticipata.


Art. 8

In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a carico della società.

Rozzano, 09 luglio 2015

Il Presidente Lule Soc. Coop Sociale

Dott.ssa Pierandrei Mariapia



Il Presidente AVA

Kingsley Agbonghikpakpa

